

ORIGINALE

Sent. N° 3125/15
P. G. N° 9743/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

composta dai signori magistrati:

- PERRA dr.ssa Flavia – Presidente rel.
- POSCIA dr. Giorgio – Consigliere
- ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI dr. Fabio Eligio - Consigliere

nell'udienza di discussione del 3 aprile 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n.9743 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

██████████, con l'avv. Teodoro Klitsche de la Grange

appellante

E

I.N.P.S., succeduto ex lege all'INPDAP, con l'avv. Sabrina Pancari

appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14030 del 19.09.2011

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti introduttivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Rusco Roberto volto ad ottenere l'accertamento del suo diritto, in virtù del giudicato di cui alla sentenza 713/97 del TAR del Lazio e della delibera della USL RM/9 n.610/83, all'indennità di fine rapporto – premio di servizio calcolata anche sull'anzianità di servizio anteriore al 2.11.1970, per anni 34 utili e la conseguente condanna dell'INPDAP al pagamento della differenza di tale emolumento, rispetto a quanto liquidato e pagato dall'Istituto, con accessori dal 30.11.1998 (120° giorno dalla data di cessazione dal servizio).

Il Tribunale ha rilevato che il giudicato relativo alla sentenza del TAR n.713 del 1997 non poteva spiegare effetti nei confronti dell'INPDAP che non era stato parte in quel giudizio e che, comunque, non si era formato alcun giudicato neanche nei confronti della ASL RMC in quanto il Consiglio di Stato, con decisione n.5022/2003, non aveva rigettato l'appello della ASL ma lo aveva accolto avendo estromesso dal giudizio la ASL per difetto di legittimazione passiva in quanto la stessa, per disposizione di legge (l. n.724/94) non era responsabile di debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle soppresse unità sanitarie locali.

Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la deliberazione n.610/83, con la quale la USL RM9 aveva retrodatato l'anzianità di servizio del ricorrente con riferimento al periodo di servizio non di ruolo (6.05.1964/24.06.69), non era sufficiente a far sorgere il diritto dello

stesso all'indennità premio di servizio anche per tale periodo atteso che, ai sensi dell'art.1 legge n.152 del 1968, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza era estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo, purché tale personale avesse "almeno un anno di servizio continuativo" e fosse adibito a servizi di carattere permanente comportanti l'obbligo di iscrizione, mentre, nel caso in esame, l'iscrizione del periodo di assistentato volontario con il relativo versamento dei contributi era pacifica solo a decorrere dal 2.11.1970 e, per il periodo precedente il ricorrente, a prescindere dalla esistenza di provvedimenti formali di inquadramento, non aveva allegato né offerto di provare che il servizio non di ruolo era stato prestato continuativamente per almeno un anno e che era stata effettuata l'iscrizione con versamento dei relativi contributi.

██████████ ha proposto appello deducendo che il giudicato intervenuto nei confronti del datore di lavoro spiegava efficacia riflessa nei confronti dell'ente previdenziale; che le sentenze del giudice amministrativo costituivano comunque prova dell'esistenza del rapporto dalla data accertata, come la delibera del Commissario ad acta n.47/2008, in sede di ottemperanza, che aveva accertato che il ██████████ era in servizio effettivo, quindi continuativamente e per più di un anno, ed aveva ordinato di pagare i contributi previdenziali, per cui era onere dell'INPDAP provare il fatto impeditivo.

L'INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

L'appello è fondato.

Giova premettere che nel corso del giudizio l'INPS ha liquidato e pagato all'appellante la differenza di indennità premio di servizio per €10.497,43 in data 2.03.2012, come risulta dalla documentazione prodotta dall'ente e riconosciuto dai procuratori delle parti all'odierna udienza i quali hanno anche evidenziato concordemente che il pagamento della somma predetta è solo parziale.

██████████ dipendente della USL RM9 (cui è succeduta la ASL RMC) presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, ha ottenuto con delibere n.1926 del 18.12.1981 e n.610/83, l'estensione del giudicato di cui alle decisioni del Consiglio di Stato n.833/79 e 859/80, con le quali era stato riconosciuto a sanitari nella stessa posizione del Rusco la retrodatazione dell'assunzione alla data di inizio delle sostituzioni di sanitari di ruolo assenti, e, quindi, la retrodatazione dell'assunzione e dell'immissione in ruolo (avvenuta dal 20.05.1975 e come assistente medico interino dal 26.06.1969, v. stato di servizio del 21.12.2010 all.7 fascicolo di primo grado) al 6.05.1964.

Con la sentenza n.713 del 1997 il TAR del Lazio ha riconosciuto ai ricorrenti, tra i quali l'odierno appellante, il diritto agli emolumenti rivendicati in relazione al periodo di retrodatazione dell'assunzione ed ha condannato l'Azienda USL Roma C, quale successore ope legis della USL Roma 9, al relativo pagamento, nei limiti della prescrizione, ed al versamento dei contributi per le assicurazioni sociali.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.5022/2003, pronunciandosi sul ricorso della Azienda USL Roma C, ha solo parzialmente riformato la sentenza del TAR, estromettendo la ASL Roma C per difetto di legittimazione passiva, essendo stati trasferiti i rapporti passivi della soppressa USL Roma 9 alla gestione stralcio appositamente costituita presso la Regione Lazio.

Pertanto, la sentenza del TAR n.713 del 1997, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è stata confermata ed è passata in giudicato quanto all'accertamento del Rusco agli emolumenti e relativa contribuzione per il periodo antecedente la formale immissione nei ruoli, come deliberato dalla USL RM9.

Conferma di tale assunto si ha dalla sentenza del TAR del Lazio del 10 marzo 2005 in sede di ottemperanza alla citata sentenza n.713/97, che ha demandato al commissario ad acta la redazione e verifica dei conteggi delle somme spettanti ai ricorrenti, i relativi pagamenti e il versamento dei conguagli contributivi (doc.2 fascicolo di appello).

Il Commissario ad acta, con delibera n.47/2008, ha quantificato le somme dovute ai ricorrenti, ha dato mandato agli uffici competenti di predisporre il relativo impegno di spesa e di effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e le eventuali riliquidazioni di quiescenza e previdenza.

Da tale documentazione emerge che: il giudicato sul diritto dell'appellante alla retrodatazione dell'assunzione e conseguenti differenze retributive si è formato, che è stata disposta anche la regolarizzazione contributiva, che la retrodatazione dell'assunzione postula l'accertamento della continuità del servizio per almeno un anno.

Il giudicato formatosi nei confronti del datore di lavoro ha efficacia riflessa nei confronti dell'ente previdenziale quanto alla esistenza e durata del rapporto, a prescindere dal disposto versamento dei contributi desumibile non solo dalla citata delibera del Commissario ad acta ma anche dal pagamento, seppur parziale, della differenza dell'indennità premio di servizio da parte dell'INPS (il quale peraltro non ha precisato perché tale pagamento è stato solo parziale).

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto dell'appellante all'indennità di fine rapporto - premio di servizio calcolato anche sull'anzianità di servizio anteriore al 2.11.1970, per anni 34 utili, e condanna l'INPS al pagamento delle conseguenti differenze con interessi legali dal 121° giorno dalla data di cessazione dal servizio al saldo, detratta la somma di €10.497,43 pagata dall'INPS a tale titolo in data 2.03.2012 ;

- condanna l'INPS al pagamento in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario delle spese del doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo grado in €1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, e quanto a questo grado in €2.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.

Il Presidente est.

CANCELLIERE
Anna Abbate

